

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIMONI, MONTAGNANI MARELLI, FABIANI, ADAMOLI,
SALATI, ORLANDI, GIGLIOTTI, GIANQUINTO, DE LUCA Luca e CARUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1964

Partecipazione dei Comuni e delle Province al gettito dell'imposta di fabbricazione sui carburanti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 febbraio 1958, n. 126, sul riordinamento della viabilità stradale, provinciale e comunale, stabilì che fosse redatto, da parte dell'ANAS e delle Province, il piano delle strade, che, in base ai requisiti fissati dalla suddetta legge, potevano essere classificate statali e provinciali.

Alla data del 1° gennaio 1964, la consistenza della rete delle strade gestite dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, raggiungeva una estesa di chilometri 35.000 di strade statali, di chilometri 82.259 di strade provinciali e di chilometri 77.053 di strade comunali.

Nelle Assemblee generali delle Province e dei Comuni d'Italia, tenute in questi ultimi anni a Palermo e a Venezia, si è, da più parti, affermato che il notevole sviluppo del traffico automobilistico costringe detti enti a sostenere ingenti spese ordinarie per la manutenzione stradale, per la segnaletica e per il personale addetto oltre a spese straordinarie per la sistemazione e costruzione di nuove strade.

Tale traffico procura all'erario dello Stato proventi ingentissimi, mentre nelle Casse delle Province, entra soltanto un terzo del gettito complessivo della tassa di circolazione stradale e le finanze dei Comuni non godono di alcun contributo derivante da tali imposte. Sulla circolazione automobilistica gravano indirettamente due tributi statali: l'imposta di fabbricazione sulla benzina e derivati e la corrispondente sovrimposta di confine.

Alla data del 31 dicembre 1963 il gettito complessivo di tali imposte è stato di circa 646 miliardi di lire; il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito in legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni non prevedono alcuna partecipazione dei Comuni e delle Province a tale gettito.

Eppure i Comuni spendono, per la manutenzione ordinaria delle strade da loro gestite, compreso l'onere del personale addetto, circa 400 mila lire il chilometro, mentre le Province, per la stessa manutenzione ed onere del personale addetto, sostengono una spesa di lire 750 mila il chilometro. Tale

spesa, mentre rimane a totale carico dei bilanci dei Comuni, per i bilanci provinciali essa grava soltanto in parte, poichè le Province ricevono dallo Stato, un contributo di lire 300 mila il chilometro, pari al 43 per cento del costo, per le sole strade provincializzate, in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Le Assemblee generali dell'ANCI e dell'UPI hanno chiesto per la grave situazione finanziaria, davvero in dissesto, degli enti locali e per le ingenti spese ordinarie e straordinarie, facilmente dimostrabili, che essi devono sostenere, al fine di mantenere ef-

ficiente la loro rete stradale, secondo le moderne esigenze del traffico automobilistico, di partecipare ai proventi suddetti.

Per questi motivi si chiede, all'articolo 1 del presente disegno di legge, la partecipazione di detti Enti locali al gettito derivante dalle succitate imposte e all'articolo 2 si fissa, in modo differenziato, la misura della percentuale di tale partecipazione.

Con l'articolo 3 si indicano due parametri, da seguire nella ripartizione del fondo costituito, e ciò per raggiungere una più equa determinazione del contributo da assegnare a ciascun ente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Province e i Comuni partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 1965, al gettito derivante dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sugli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi, e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione di cui al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazione in legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 2.

La partecipazione degli enti di cui all'articolo precedente è fissata nella misura dell'8 per cento per le Province e del 12 per cento per i Comuni.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1965, in relazione al gettito accertato nell'esercizio precedente, con decreto del Ministro del tesoro, sarà semestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle

finanze un fondo pari al 20 per cento del provento stesso.

Con decreto del Ministro delle finanze, tale fondo sarà ripartito, ogni semestre, a favore delle Provincie e dei Comuni, secondo le percentuali di cui all'articolo 2, a loro volta suddivise per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade di ciascuno di essi.

Art. 4.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante la riduzione di pari importo della somma stanziata nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.